



Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica 106
74123 Taranto
Fax +39 099 4700471
Tel. +39 099 4782.111
eni.com

Prot. RAFTA/DIR/MT/ **114**
Taranto 16/03/2022

Spett.le

**Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
(VA)**

Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
VA@pec.mite.gov.it

e p.c. **Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio**

Servizio V Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 Roma
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

**Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Infrastrutture e
Sicurezza (IS)
Divisione IV – Infrastrutture Energetiche**
IS@pec.mite.gov.it

**Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Uso Sostenibile del
Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI)**
USSRI@pec.mite.gov.it

**Oggetto: Eni S.p.A. Raffineria di Taranto - Decreto VIA/AIA n. 75 del
29/03/2017 relativo al "Progetto di Adeguamento della
centrale di cogenerazione di Taranto, comprese le relative
opere connesse di interconnessione elettrica".
Richiesta di proroga di validità del Decreto VIA/AIA.**





Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica 106
74123 Taranto
Fax +39 099 4700471
Tel. +39 099 4782.111
eni.com

Con riferimento a quanto in oggetto, il progetto di cui trattasi è stato autorizzato dal MATTM con Decreto VIA/AIA n. 75 del 29/03/2017 e pubblicato in G.U. in data 08/06/2017. La validità temporale della succitata autorizzazione – definita nel provvedimento stesso – è pari a 5 anni. Pertanto, secondo quanto sopra riportato, le opere si sarebbero dovute realizzare entro 5 anni, ovvero entro l'08 GIU 2022.

Appare pertanto evidente come, pur approssimandosi tale scadenza, non sia stato ancor possibile dare corso alle attività autorizzate dal decreto in oggetto in quanto, per tutto il suddetto periodo, la Scrivente ha atteso – da parte delle Autorità Preposte – il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi della L. n. 55/2002 indispensabile per poter avviare i lavori e pertanto la realizzazione delle opere.

A tal proposito, in data 10 DIC 2021, la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari - Dipartimento per l'Energia e il Clima del MITE ha provveduto al rilascio della predetta Autorizzazione Unica, con Determina Dirigenziale prot. n. 55/18/2021 ai sensi della legge n. 55/2002 e, che ad ogni buon fine, si allega alla presente (Allegato 1).

Pertanto, in ottemperanza a quanto riportato nell'art. 2 della succitata Determina, la Scrivente si impegna a realizzare le attività di cui al progetto in epigrafe, in accordo a quanto riportato nel cronoprogramma aggiornato già trasmesso a Codesta Spettabile Autorità Competente con nota prot. RAFTA/DIR/RP/228 del 22/06/2017 e che, in ogni caso, si riallega alla presente (Allegato 2). A tal proposito, si precisa che, ad oggi, è in corso la fase di stipula del contratto con la società Terna al fine di poter dare inizio alle opere di interconnessione elettrica (rif. fasi B, C e D del cronoprogramma in Allegato 3).

Al termine della suddetta fase, e così come previsto dall'art. 2 della D.D. n. 55/18/2021 del 10 DIC 2021, la Scrivente provvederà a trasmettere agli Enti Preposti preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori relativi al progetto di cui trattasi.

Inoltre, si evidenzia come la Raffineria di Taranto, nonché la centrale termoelettrica esistente, siano state oggetto – partire dall'anno 2016 – di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per adeguamento alle nuove BAT. Tale procedimento (rif. ID 42/1055) si è concluso nel 2018 con l'emissione – da parte del MATTM – del Decreto prot. n. 92 del 30/03/2018. Nel Parere Istruttorio Conclusivo di tale provvedimento (rif. parere prot. n. CIPPC-7306_2018-0025), anche il decreto VIA/AIA n. 75/2017 (di cui al progetto in argomento) è stato considerato tra gli atti autorizzativi vigenti, le cui prescrizioni sono quindi riprese nel PIC del decreto AIA prot. n. 92/2018. A tal riguardo, il Gestore conferma il pieno rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella vigente AIA prot. n. 92/2018.



GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
1-000290

Raffineria
di Taranto

Eni SpA

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453

Sede legale:

Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma

Sedi secondarie:

Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1



Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica 106
74123 Taranto
Fax +39 099 4700471
Tel. +39 099 4782.111
eni.com

A fronte di tutto quanto sopra, la Scrivente richiede a Codesta Spettabile Autorità Competente una proroga per un periodo di ulteriori 5 anni – dal 08 Giugno 2022 sino al 08 Giugno 2027 – della validità del decreto VIA/AIA di cui all'oggetto.

Si precisa infine che l'istanza di proroga in oggetto non comporta modifiche che possano interessare il quadro prescrittivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione della Raffineria di Taranto attualmente in vigore.

Si allegano alla presente le seguenti informazioni:

- MITE – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari – Determina Dirigenziale prot. n. 55/18/2021 del 10/12/2021 ai sensi della legge n. 55/2002 (Allegato 1);
- Cronoprogramma attuativo delle attività per la realizzazione delle opere previste dal progetto (Allegato 2);
- Attestazione di avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria come previsto nell'art. 4 del D.M. n. 245 del 25/10/2016, e relativo modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Allegato 3).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono

Distinti saluti

Eni SpA
Direzione Generale Energy Evolution
Green/Traditional Refinery & Marketing
Raffineria di Taranto
Responsabile
Marcello Tarantino



GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
1 - 900290

Raffineria
di Taranto

Eni SpA

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sede legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1



Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica 106
74123 Taranto
Fax +39 099 4700471
Tel. +39 099 4782.111
eni.com

ALLEGATO 1



Raffineria
di Taranto

Pagina 4 di 6

Eni SpA

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sede legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)

*Ministero della Transizione Ecologica*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA SISTEMI ENERGETICI E
GEOMINERARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2, che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”, attribuendo a quest’ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

CONSIDERATE le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127, le quali si applicano ai soli procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore della novella normativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l’attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie dell’allora Ministero dello sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);



VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

PREMESSO che, con lettera n. AMDE-41/2012 del 28 giugno 2012, la società Enipower S.p.A. ha presentato istanza, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di cogenerazione esistente ubicata all'interno della raffineria Eni di Taranto (TA), contestualmente presentando, con nota n. AMDE-40/2012 del 28 giugno 2012, ai sensi del D.lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., istanza all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito ex MATTM) di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nonché istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

CONSIDERATO che il progetto inizialmente presentato riguarda l'adeguamento della centrale esistente di cogenerazione presente nella raffineria di Taranto dell'Eni, adeguando le prestazioni ambientali ed energetiche dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili, con un incremento della potenza elettrica installata da 86 MW a circa 103 MW, ferma restando la potenza termica di 410 MW. Il progetto iniziale ricade integralmente all'interno del perimetro della raffineria, mentre l'alimentazione a gas è assicurata da un gasdotto che, dalla medesima società istante, è stato non ricompreso nell'iniziativa in quanto già in corso di autorizzazione al momento di presentazione del progetto;

CONSIDERATO che, a seguito della presentazione dell'istanza, con nota n. 14540 del 17.07.2012, l'allora Divisione competente della ex Dgmereen del Ministero dello sviluppo economico (di seguito MiSE) ha avviato il procedimento autorizzativo, convocando la prima riunione della conferenza di servizi per il 31 luglio 2012;

PRESO ATTO che l'attivazione del procedimento è avvenuta nel luglio 2012 e, quindi, all'istruttoria in questione non si applicano le innovazioni procedurali introdotte alla legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127;

VISTO il resoconto verbale definitivo della citata riunione della conferenza di servizi, inviato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo con nota n. 18354 del 19.09.2012;

CONSIDERATO che, a seguito del suddetto avvio del procedimento e della riunione del 17 luglio 2012, i termini procedurali sono rimasti sospesi in attesa delle determinazioni VIA/AIA dell'ex MATTM;

VISTO il parere dell'aeronautica Militare – Comando scuole aeree del 18.10.2012, n. 51276, con cui è stato espresso parere favorevole all'iniziativa;

CONSIDERATO che, a seguito del suddetto avvio del procedimento, al fine di aumentare la sicurezza dello stabilimento dopo l'incidente verificatosi l'8 luglio 2013, tenuto anche conto delle richieste di TERNA, la società proponente ha presentato delle integrazioni progettuali a modifica della connessione elettrica dell'impianto, prevedendo la realizzazione di un elettrodotto aereo, di una nuova stazione elettrica di connessione alla RTN, nonché dei raccordi in cavo interrato;

CONSIDERATO che tale ulteriore documentazione progettuale è stata integrata nel procedimento autorizzativo mediante apposito invio a tutti i soggetti interessati dal procedimento (nota ENI n. AMDE-85/2013 del 16.09.2013);



VISTA la nota n. RAFTA/DIR/LA/2020 del 19.10.2013 con cui è stato comunicato che ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing (di seguito ENI) subentra ad Enipower S.p.A. in qualità di proponente del progetto denominato “Adeguamento della centrale di cogenerazione di Taranto” nei procedimenti autorizzativi in corso;

VISTA la nota n. 1894 del 26.01.2017 con cui la Divisione competente del MiSE, in considerazione del lasso di tempo trascorso, nonché della rilevanza dell’iniziativa per incrementare la sicurezza elettrica della raffineria, ha chiesto all’ex MATTM di essere aggiornata sullo stato del procedimento ambientale;

CONSIDERATO che, con nota n. 10729 del 08.05.2017, l’ex MATTM ha comunicato l’emanazione del decreto di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale n. 75 del 29.03.2017;

CONSIDERATO che la società ENI ha provveduto a pubblicare un estratto del provvedimento di VIA-AIA sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2017 (come successivamente trasmesso con nota RAFTA/DIR/RP/288 del 29.08.2017);

CONSIDERATO che, in considerazione delle positive valutazioni ambientali, la Divisione competente del MiSE, con nota n.11511 del 15.05.2017, ha comunicato alla società ENI gli adempimenti propedeutici alla conclusione dell’istruttoria e alla convocazione della riunione conclusiva della conferenza di servizi;

CONSIDERATO in particolare che con la suddetta nota n.11511 del 15.05.2017:

- relativamente al procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall’iniziativa (nello specifico dalle opere di connessione elettrica), è stato chiesto alla società ENI di predisporre tutti gli adempimenti necessari, oppure di asseverare la piena disponibilità dei terreni interessati dalle infrastrutture elettriche e quindi la non necessità degli adempimenti propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità;
- relativamente agli adempimenti conseguenti alle prescrizioni contenute nel decreto V.I.A./A.I.A., è stata segnalata la prescrizione “A.8) *entro il termine dell’espressione dell’intesa Regionale all’autorizzazione ministeriale, il Proponente dovrà integrare l’analisi relativa allo stato di salute della popolazione, considerando dati più recenti rispetto a quelli prodotti e dovrà effettuare una caratterizzazione più approfondita della entità e natura dei rischi sanitari dovuti ai contaminanti oggetto di studio;*”, alla cui verifica di ottemperanza è tenuto a provvedere l’ex MATTM prima del rilascio dell’intesa regionale;

VISTO che la società Eni ha riscontrato la citata comunicazione con la nota n. RAFTA/DIR/RP/228 del 22.06.2017 con cui:

- è stato proposto un aggiornamento del cronoprogramma di realizzazione dell’opera;
- sono stati inviati i dati catastali dei proprietari dei terreni interessati dalle opere elettriche, pur essendo ancora necessarie alcune verifiche in merito;
- è stato comunicato che, per l’ottemperanza alla citata prescrizione n. A.8, si stava predisponendo la documentazione da inviare all’ex MATTM per le verifiche di competenza;

VISTO in particolare che, relativamente alla proposta di aggiornamento del cronoprogramma di realizzazione dell’opera, la società ENI ha comunicato che, in considerazione del mutamento dello scenario del mercato di riferimento e del conseguente aggiornamento del piano industriale, intende dare priorità alle opere di modifica della connessione elettrica, posticipando ad una fase successiva gli interventi sulla centrale;



CONSIDERATO che la Divisione competente del MiSE, con nota n.17485 del 18.07.2017, ha chiesto il parere dell'ex MATTM sulle nuove tempistiche realizzative proposte, con particolare riferimento agli aspetti concernenti l'AIA;

CONSIDERATO che l'ex MATTM, con nota n. 18517 del 4.08.2017, non ha espresso obiezioni sostanziali all'aggiornamento del cronoprogramma ma ha osservato che la VIA prevede che le opere debbano essere realizzate entro 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GU dell'estratto del medesimo provvedimento di VIA, fatta salva la possibilità di proroga su richiesta del proponente; non sono stati invece rilevati problemi per quanto riguarda l'AIA, fatti salvi i riesami per l'adeguamento alle BAT;

VISTA la nota n. 24419 del 19.10.2017 con cui la Divisione competente del MiSE, in considerazione delle suddette valutazioni dell'ex MATTM in ordine al cronoprogramma, ha sollecitato la società ENI allo svolgimento degli approfondimenti sui piani particellari e alla verifica di ottemperanza alla prescrizione A.8, così da procedere alla convocazione della riunione conclusiva della conferenza di servizi;

CONSIDERATO che, relativamente alla prescrizione A.8 del decreto VIA, la società ENI ha provveduto alla presentazione della documentazione necessaria all'ex MATTM che, con provvedimento n. 315 del 06.11.2017, ha determinato l'ottemperanza della prescrizione;

VISTA la nota n. 3786 del 09.02.2018 con cui è stato attivato il procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, chiedendo al Comune di Taranto di pubblicare presso il proprio albo pretorio un avviso a partire dal 19 febbraio 2018, nonché informando contemporaneamente ciascun soggetto interessato mediante l'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata A/R;

CONSIDERATO che, visto che il periodo di pubblicazione decorre da quando ciascun interessato è stato correttamente raggiunto e che è risultato necessario integrare il procedimento con le pubblicazioni previste dall'art. 52-ter, comma 2, del DPR 327/2001 per gli irreperibili, l'avviso è stato mantenuto nell'albo pretorio del Comune di Taranto fino al 13 maggio 2018, nonché la società Eni ha provveduto alla pubblicazione il 24 aprile 2018 dell'Avviso sul Corriere della Sera, sulla Gazzetta del Mezzogiorno e sul Nuovo Quotidiano di Puglia;

CONSIDERATO che il 12 giugno 2018 è terminata la fase entro cui potevano pervenire le osservazioni degli interessati;

CONSIDERATO che, a conclusione della procedura, il Comune di Taranto con nota n. 104755 del 4.07.2018 ha restituito una copia dell'elaborato tecnico depositato dalla società ENI presso il Comune comunicando che, a seguito della pubblicazione dell'Avviso, nessuna osservazione è stata presentata;

VISTA la nota n. 19867 del 03.08.2018 con cui è stata convocata la riunione conclusiva della conferenza di servizi per il giorno 11 settembre 2018;

CONSIDERATO che alla riunione dell'11 settembre 2018 hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico allora competenti, i rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e i rappresentanti della società ENI; alcune delle Amministrazioni assenti (Ministeri per i Beni e le attività culturali, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Taranto) hanno formalmente rappresentato la propria posizione, attraverso la trasmissione di note relative all'oggetto della riunione;



CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro dell'11 settembre 2018, relativamente al procedimento concernente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, tenuto conto del corretto svolgimento della procedura partecipativa prevista dal DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. e che non sono pervenute osservazioni durante il periodo di pubblicazione, la conferenza di servizi ha concluso per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle opere per la connessione elettrica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro dell'11 settembre 2018, si è proceduto alla disamina delle note prevenute ai fini della medesima riunione conclusiva:

- nota n. 240 del 30.08.2018 con cui la società ENI in vista della riunione ha provveduto a inviare un'ulteriore copia della documentazione progettuale a tutti i soggetti coinvolti;
- nota n.12281 del 28.08.2018 con cui il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto ha comunicato che agli atti dei propri uffici non risultava alcuna documentazione riguardante le modifiche da apportare all'impianto e, pertanto, di non poter esprimere un parere in merito; tale nota è stata riscontrata con una successiva nota del Ministero, n. 83209 del 04.09.2018, con cui è stato evidenziato al Comando dei VVFF che tutta la documentazione attinente il procedimento in questione, a partire dall'istanza e dalla prima riunione della conferenza di servizi, risultava inviata anche ai Vigili del Fuoco, e comunque si invitata la società a provvedere a qualsiasi ulteriore necessità;
- nota n. 97669/RU del 06.09.2018 con cui l'Agenzia delle Dogane ha confermato il parere favorevole, nel rispetto di alcune indicazioni, già rilasciato con nota n. 92803 RU/DCAC/V del 30.07.2012; con tale nota l'Agenzia delle Dogane ha anticipato la partecipazione di un proprio rappresentante alla riunione;
- nota n. 23553-P del 07.09.2018 con cui l'allora Ministero per i beni e le attività culturali, nel far presente di non aver ancora ricevuto la documentazione inviata dalla società ENI, ha richiamato il decreto di compatibilità ambientale e, in particolare, le prescrizioni della Sezione C (da C1 a C6) apposte dallo stesso MiBAC (una della quali – la C4 – da ottemperare nella fase di progettazione esecutiva); inoltre il MiBAC ha fatto presente che *“l'Ufficio competente ad esprimere il parere di questo Ministero per i beni e le attività culturali (qualora fosse dovuto) sul progetto di cui trattasi è la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Pertanto, considerati gli interventi previsti, vorrà codesta Soprintendenza ABAP, una volta ricevuta la documentazione progettuale, verificare se ricorrono i presupposti di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per l'espressione del proprio parere di competenza, nell'ambito della Conferenza di Servizi prevista per l'11 settembre p.v., ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.”*;
- nota n. 0012937 del 10.09.2018 con cui il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto ha espresso *“un parere di larga massima sulla fattibilità, da un punto di vista antincendio”, sul progetto e ha fatto presente che il parere conclusivo del Comando provinciale “potrà essere rilasciato solo a valle della formale richiesta di parere preventivo ex art. 3 del DPR 151/2011, tenendo anche conto di quanto previsto dalle procedure di prevenzione incendi stabilite dall'Allegato L al D.Lgs 105/2011”*;

CONSIDERATO che, all'incontro dell'11 settembre 2018, ha partecipato il rappresentante dell'Agenzia delle Dogane che, nel richiamare la nota inviata, ha confermato il proprio parere favorevole, nonché il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio il quale ha evidenziato



che le aree interessate dall'iniziativa in questione non interferiscono con gli spazi e l'operatività del porto;

CONSIDERATO che, nella riunione dell'11 settembre 2018, sono stati conclusi i lavori della conferenza di servizi ma, per chiudere l'istruttoria e proporre l'Intesa alla Regione Puglia, si è rimasti in attesa di acquisire le determinazioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, così come resosi necessario a seguito della lettura dei pareri trasmessi dallo stesso Comando provinciale e dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTA la nota n. 84077 del 12.09.2018 con cui è stato trasmesso il resoconto verbale, con i relativi allegati, della riunione conclusiva dell'11.09.2018 della conferenza di servizi;

CONSIDERATO che, con la trasmissione del resoconto verbale, è stata trasmessa la nota n. 9815 del 11.09.2018 dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, pervenuta nella mattinata dell'11 settembre ma non acquisita nel corso della riunione. L'Autorità di Bacino ha confermato la validità del parere già rilasciato con nota n. 6991 del 09.06.2014 in cui si comunicava che *“i siti interessati dal progetto in questione, ivi incluse le opere in variante in precedenza elencate, non sono a tutt'oggi interessati da aree soggette alla disciplina delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30/11/2005.”*;

VISTA la nota n. 66762 del 5.11.2018 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico - Divisione II – Attività Internazionali e Pianificazione delle Frequenze ha comunicato il parere di competenza, nel rispetto di alcune indicazioni;

VISTA la nota n. 1471 del 23.01.2019 con cui, a seguito dell'invio del verbale della riunione conclusiva, è stato chiesto alla società ENI un aggiornamento sull'iniziativa poste in essere in relazione agli adempimenti ancora necessari emersi nel corso dell'incontro e indispensabili per la chiusura dell'istruttoria e la proposta di Intesa alla Regione Puglia;

VISTA la nota n. 4990 del 01.04.2019 con cui Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha espresso il parere di competenza, nel rispetto di alcune indicazioni;

VISTA la nota n. 13787 del 21.06.2019 con cui la Divisione competente del MiSE ha sollecitato il rilascio del parere da parte della Soprintendenza;

VISTA la nota n. 17697 del 29.08.2019 con cui la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto ha espresso il parere di competenza, nel rispetto di alcune indicazioni;

VISTA la nota n. 21714 del 04.10.2019 con cui, considerati gli esiti dell'istruttoria condotta (di cui alla nota n. 19867 del 03.08.2018), considerate le risultanze della riunione conclusiva della conferenza di servizi (di cui alla nota n. 84077 del 12.09.2018) e considerati i pareri acquisiti a valle dell'incontro dell'11.09.2018, è stata conclusa favorevolmente l'istruttoria ed è stata proposta alla Regione Puglia l'adozione dell'Intesa ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55, da esprimere con deliberazione della Giunta Regionale;



VISTA la nota n. 4146 del 11/10/2019 con cui la Regione Puglia ha fatto richiesta di poter ricevere nuovamente la documentazione progettuale per consentire l'espressione dei pareri dei servizi competenti in materia paesaggistica

VISTA la nota n. 24811 del 11/11/2019 con cui sono stati forniti i chiarimenti alla Regione Puglia relativamente alla documentazione progettuale richiesta con la nota n. 4146 del 11/10/2019;

VISTE le note n. 15262 del 10 luglio 2020 e n. 10935 del 9 aprile 2021, con cui è stata sollecitata l'Intesa della Regione Puglia;

VISTA la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 634 del 19.04.2021, trasmessa con nota n. 14165 del 6 maggio 2021, con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi della Legge 9 aprile 2022, n. 55;

CONSIDERATO che la società ENI ha provveduto, con la sopra citata nota n. RAFTA/DIR/RP/228 del 22.06.2017, ha trasmettere un aggiornamento del cronoprogramma attuativo dell'iniziativa in cui, tra l'altro, si comunica *“Per quanto sopra descritto, le tempistiche di realizzazione degli interventi di cui al progetto di “Adeguamento della centrale di Cogenerazione di Taranto” (a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti Preposti) sono: (i) N. 20 mesi per la realizzazione da parte di TERNA della nuova stazione elettrica in SF6; (ii) N. 9 mesi per la realizzazione da parte di TERNA del secondo elettrodotto di collegamento della nuova stazione all'esistente elettrodotto RTN a 150KV; (iii) N. 12 mesi per la realizzazione/rifacimento da parte di ENI del collegamento tra l'esistente sottostazione a 150 KV della Raffineria e la nuova stazione elettrica SF6 di TERNA; (iv) N. 26 mesi per la realizzazione di tutte le opere previste dal progetto di adeguamento della centrale di cogenerazione; Preme altresì evidenziare come le mutate condizioni di mercato ed il conseguente aggiornamento del piano industriale di Eni impongano di rimodulare opportunamente la realizzazione delle opere previste dal progetto dando priorità alla realizzazione – in tempi rapidi – dell'intervento di modifica della connessione alla RTN, senza rinunciare così ai benefici attesi sull'affidabilità della rete elettrica, posponendo l'ammodernamento della Centrale Termoelettrica ad una successiva fase realizzativa. Di seguito si riporta in figura 1 il cronoprogramma attuativo per la realizzazione di tutte le opere previste dal progetto in argomento, con la costruzione della nuova centrale posticipata al 2022 e ciò a seguito degli interventi di modifica della connessione alla RTN.”;*

CONSIDERATO che il succitato cronoprogramma è stato acquisito nel corso della conferenza di servizi e, in particolare, è stato sottoposto all'attenzione dell'ex MATTM, che ha riscontrato in merito con la citata nota n. 18517 del 4.08.2017;

CONSIDERATO che la società ENI ha provveduto a pubblicare un estratto del provvedimento di VIA-AIA sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2017 e che, secondo tale decreto, le opere devono essere realizzate entro 5 anni decorrenti dalla citata data di pubblicazione sulla GU dell'estratto, quindi entro 5 anni a partire dall'8 giugno 2017, ovvero l'8 giugno 2022; trascorso tale periodo, fatta salva la proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;

CONSIDERATO che, come riportato nella nota n. 19867 del 03.08.2018 di convocazione della riunione della conferenza di servizi per l'11 settembre 2018, la mancata proroga della VIA (o la mancata attivazione di un nuovo procedimento di VIA) entro i 5 anni comporterà l'automatica



decadenza dell'autorizzazione alla modifica di cui presente provvedimento, tranne per quanto concerne le opere già realizzate;

CONSIDERATO che, per la centrale termoelettrica esistente e la raffineria di Taranto della società ENI, nel 2018 si è concluso il procedimento di riesame per adeguamento alle nuove BAT con emissione del decreto n. 92 del 30/03/2018 e che, nel parere istruttorio conclusivo di tale provvedimento, anche il decreto VIA/AIA n. 75/2017 di cui alla presente iniziativa è stato considerato tra gli atti autorizzativi vigenti, in merito ai quali si dice che *“si devono ancora intendere validi, le cui prescrizioni AIA sono però riprese nel presente parere”*;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'impianto, come modificato dall'iniziativa oggetto del presente provvedimento, è disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con i relativi obblighi e tempistiche in termini di adeguamento alle BAT, non posticipabili in funzione delle tempistiche di cui al presente provvedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni che non hanno espressamente comunicato il parere di competenza nel corso del procedimento;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, fermo restando le valutazioni dell'ex MATTM, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

VISTA la nota n. 21016 del 5 luglio 2021 con cui la società ENI ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento oggetto della presente determinazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

La società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing - con sede in Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Roma, codice fiscale 00484960588 - è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla realizzazione del progetto di adeguamento della centrale di cogenerazione di Taranto, comprese le relative opere connesse di interconnessione elettrica, in conformità al progetto presentato (prot. n. AMDE-41/2012 del 28 giugno 2012, come integrato con nota n. AMDE-85/2013 del 16.09.2013) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni ed Enti interessati nel corso del procedimento e sinteticamente riportate in allegato.



Art. 2

La società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing è tenuta a realizzare, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, le attività secondo il cronoprogramma aggiornato con nota n. RAFTA/DIR/RP/228 del 22.06.2017, ferme restando le tempistiche relative al provvedimento di VIA e di AIA.

La società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al Ministero della Transizione ecologica - DGISSEG evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3; dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati, anche alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, la società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing dovrà presentare domanda alla DGISSEG e/o alla DGCRESS del Ministero della Transizione Ecologica per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

La società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero della Transizione Ecologica – DGISSEG.

Ogni semestre solare e a conclusione dei lavori, la società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing è tenuta a trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica - DGISSEG un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato con nota n. 0018393 del 05/11/2007. Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dall'iniziativa, nonché ai soggetti coinvolti dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

La società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing è, altresì, autorizzata a promuovere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisori, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere connesse all'iniziativa in parola che, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, sono opere di pubblica utilità.

L'eventuale emanazione del decreto di esproprio delle suddette aree, individuate dagli elaborati tecnici depositati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitù, deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del citato D.P.R. n. 327/2001.



Art. 5

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, è disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 6

Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione Ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata al massimo entro 3 mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N° 55/18/2021)

- Prescrizioni di cui al decreto dell'ex MATTM di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale n. 75 del 29.03.2017:

Il decreto, comprensivo delle relative prescrizioni, è scaricabile al seguente link:
<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/996/1271>

- Prescrizioni di cui al parere dell'Agenzia delle Dogane rilasciato con note n. 97669/RU del 06.09.2018 e n. 92803 RU/DCAC/V del 30.07.2012:

“[...] La rilevazione dei flussi di energia elettrica rilevanti per i fini fiscali dovrà essere effettuata tramite complessi di misura (contatori e relativi trasformatori) rispondenti alle caratteristiche ribadite, da ultimo, nella circolare 17/D del 23 maggio 2011, adottata di concerto tra l'Agenzia e l'Autorità metrica centrale, debitamente tarati da uno dei soggetti riconosciuti, a tal fine, idonei dall'Amministrazione finanziaria.

Presso la centrale di che trattasi, restano, altresì, ferme le consuete prescrizioni tecniche per l'accertamento dei consumi sottoposti di prodotti energetici nonché quelle relative alla vigilanza fiscale sugli impieghi dei medesimi prodotti non sottoposti ad accisa, ai sensi dell'art.22 del D.l.vo 504/95, in quanto riconducibili alla produzione di altri prodotti energetici.

Essendo la centrale in oggetto ubicata presso la raffineria di Taranto, stabilimento di produzione di oli minerali in cui è attivo un presidio permanente dell'Ufficio delle dogane di Taranto, sarà cura di quest'Ufficio impartire, sia durante l'esecuzione dei lavori nonché nella successiva fase di esercizio, tutte le ulteriori prescrizioni tecnico – fiscali necessarie per la tutela dell'imposta sull'energia elettrica e sui prodotti energetici consumanti nella predetta centrale. [...]”.

- Prescrizioni di cui al parere del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico - Divisione II – Attività Internazionali e Pianificazione delle Frequenze rilasciato con nota n. 66762 del 5.11.2018:

“[...] si rilascia per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 95-97-98 del D.Lgs, 01/08/2003 n° 259, il **NULLA OSTA** alla costruzione ed esercizio dell'opera in oggetto, **alle seguenti condizioni** :

- siano tutelate eventuali interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione.
- Sia garantita il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comitato Elettrotecnico Italiano.
- Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.
- Sarà cura da parte dell'Ispettorato Territoriale della Puglia e Basilicata, la prevista verifica tecnica per il rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Il presente **NULLA OSTA** viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione presentata da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n.° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.”

- Prescrizioni di cui al parere del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Taranto rilasciato con nota n. 4990 del 01.04.2019:

“Questo Comando, con riferimento all'istanza inerente l'oggetto ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151,

- visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di



prevenzione incendi D.V.D. ing. Giovanni PIETROFORTE allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;

- accertata la regolarità del procedimento amministrativo da parte del responsabile del Procedimento ex art.5 della legge n.241/90;

si esprime ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.P.R. n. 151/2011, parere favorevole sul progetto.

Nel trasmettere il suddetto parere, si fa presente che l'obbligo da parte del Gestore di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, si intende assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio di rischio, di cui al punto dell'Allegato D al D.Lgs 105/2015, così come previsto dal punto 5.1 dell'Allegato L allo stesso decreto legislativo.

Alla suddetta dichiarazione saranno allegati:

- a) la documentazione di cui all'allegato II del D.M. 07/08/2012;
- b) l'attestazione di versamento degli oneri di prevenzione incendi."

- Prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto rilasciato con nota n. 17697 del 29.08.2019:

"[...] Si richiama, tuttavia, l'obbligo, per soggetti privati e imprese incaricate di lavori nell'area, dell'osservanza degli artt. 90-91 e 175 del D.Lgs. 42/2004, relativi alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti: qualora nel corso dei lavori di scavo si verificassero rinvenimenti anche solo di presunto interesse archeologico, i lavori stessi dovranno essere sospesi, dandone immediatamente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza. [...]"

- Delibera della Giunta della Regione Puglia n. 634 del 19.04.2021:

"DELIBERA

1) di esprimere l'intesa, ai sensi della Legge 55 del 9 aprile 2002, per la modifica della centrale termoelettrica di cogenerazione esistente all'interno della raffineria di Taranto, finalizzata ad allineare le prestazioni della centrale esistente di cogenerazione alle migliori tecnologie disponibili e di conservare l'attuale potenza termica di 410 MWt, prevedendo solo un modesto incremento della potenza elettrica da circa 86 MW a circa 103 MW;

2) di subordinare il procedimento autorizzativo, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'opera da realizzare, con riferimento all'istanza presentata dalla società Eni Spa Divisione Refining Marketing, alle risultanze della Conferenza di Servizi finale; [...]"

- Prescrizioni formulate dal Ministero della Transizione Ecologica – DGISSEG:

1. La società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing è tenuta a comunicare al Ministero della Transizione Ecologica – DGISSEG l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;

2. La società ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing è tenuta a comunicare al Ministero della Transizione Ecologica – DGISSEG il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.



Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica 106
74123 Taranto
Fax +39 099 4700471
Tel. +39 099 4782.111
eni.com

ALLEGATO 2



Raffineria
di Taranto

Pagina 5 di 6

Eni SpA

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sede legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)

ID STEP	Descrizione	Cronoprogramma aggiornato "Progetto di adeguamento della Centrale di Cogenerazione di Taranto" (rif. Decreto Direttoriale di A.U. prot. n. 55/18/2021 del 10/12/2021)												
A	Definizione "STMD" e stipula contratto con Terna	9 mesi												
B	Costruzione Elettrodotto			9 mesi										
C	Costruzione nuova stazione elettrica in SF6			20 mesi										
D	Realizzazione nuovo collegamento tra la sottostazione ENI e la nuova sottostazione elettrica in SF6				12 mesi									
E	Costruzione nuova centrale/potenziamento capacità di generazione di energia elettrica												26 mesi	
		29 mesi								6 mesi	26 mesi			

10/12/2021 *

(*) Rilascio D.D. prot. n. 55/18/2021 di Autorizzazione Unica alla realizzazione del Progetto di Adeguamento della Centrale di cogenerazione di Taranto, comprese le opere connesse di interconnessione elettrica